NUOVE CONCESSIONI IN MATERIA D'IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE TEMPORANEA

Art. 1

Alle merci ammesse alla importazione temporanea per essere lavorate, giusta la tabella I, annessa al decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono aggiunte le seguenti:

Qualita' delle merci

Scopo per il quale e' concessa l'importazione temporanea

Quantita' minima ammessa all'imp. temp.

Termine massimo per la riesportazione

1. Acciaio comune o inossidabile, in barre tonde, piatte o coniche

Per la fabbricazione di coltellerie da cucina e da tavola, e posaterie kg. 500

1 anno

2. Acciaio in filo laminato a freddo di 13/ 10 circa di diametro

Per la produzione di pneumatici kg. 500

1 anno

3. Colofonia

Per la fabbricazione di sapone kg. 500

1 anno

4. Oro in verghe, pani, polvere e rottami

Per la fabbricazione di filiere e per la trasformazione in semilavorati (filo, lastre, fogli, ecc.) e in oggetti lavorati kg. 1

6 mesi

5. Ossido di cobalto

Per la fabbricazione di sali di cobalto kg. 100

6 mesi

6. Parti di ricambio per aerei

Per essere revisionate e riparate kg. 10

6 mesi

7. Pelli di coniglio, di castoro e di nutria, grezze, non buone da pellicceria

Da sottoporre alla secretatura e quindi alla lavorazione del pelo (sgrassatura, lavatura, candeggio, e separazione secondo la lunghezza e il colore) per la riesportazione delle pelli rasate e del pelo lavorato e selezionato kg. 25

6 mesi

8. Pietre preziose grezze, pietre semipreziose grezze e pietre dure sintetiche

Per essere tagliate o comunque lavorate (per uso di gioielleria, orologeria, per strumenti scientifici, ecc.)

kg. 1

1 anno

9. Rottami, scorie, ceneri ed altri residui di metalli non ferrosi

Per la trasformazione e raffinazione (mediante procedimenti sia termici, sia elettrometallurgici) in catodi, pani, lingotti e loro leghe metalliche kg. 1000

6 mesi

Versione in vigore dal 29 aprile 1953, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuove concessioni in materia d'importazione ed esportazione temporanea
Estremi	Legge 11 marzo 1953, n. 205
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 1953

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuove-concessioni-in-materia-d-importazione-ed-esportazione-temporanea-1953/art-1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it